

**COMUNE DI BORGARO TORINESE**

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA  
PALESTRA COMUNALE SCUOLA GROSA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  
PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.08.2026**

\*\*\*\*\*

Nell'anno duemilaventitre addì \_\_\_\_\_ nel mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Municipale del Comune di Borgaro T.se

**TRA**

il Comune di Borgaro T.se, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_ che agisce nome e per conto e nell'interesse dell'Ente

**E**

l'Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella persona del suo Presidente \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente in via \_\_\_\_\_ (denominata utilizzatore)

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione sopra indicata per l'utilizzo della Palestra polivalente comunale ubicata presso la scuola Grosa – in piazza del Donatore – Borgaro Torinese, e si estende quindi alle strutture murarie, impianti tecnologici, attrezzi ed accessori in dotazione.

La palestra, rappresentata nella planimetria di cui all'allegato a), è composta da:

- palestra principale idonea ad ospitare attività di volley e basket compresi tornei ufficiali;
- palestrina dojo per attività di arti marziali;
- palestrina fitness.

Tale struttura si intende completa di spogliatoi e relativi servizi, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come da inventario che verrà redatto tra le parti.

**ART. 2 – FINALITA'**

Con la presente convenzione l'Amministrazione Comunale intende realizzare le seguenti finalità:

- a) consentire e armonizzare sia l'uso pubblico, da parte degli utenti, che l'attività didattico-educativa, da parte dell'Istituzione Scolastica;
- b) promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, in particolare nella fascia giovanile, favorendo la multidisciplinarietà sportiva;
- c) valorizzare l'associazionismo sportivo volontario radicato nel territorio.

L'utilizzo della palestra in oggetto comporta lo svolgimento delle attività sportive multidisciplinari di cui all'art. 1, finalizzate a un uso ottimale della struttura, operando sulla base del Piano di Utilizzo concordato con la Civica Amministrazione.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1° settembre 2023 e scadenza al 31 agosto 2026.

Alla data di scadenza la convenzione cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta.

### **ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO**

La palestra è di norma utilizzata:

1. dalla scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 per tutta la durata dell'anno scolastico;
2. per l'attività promossa dall'utilizzatore e per l'attività delle società sportive, associazioni, ecc. dal lunedì al venerdì dalle 16,30 e nella giornata del sabato;
3. nelle giornate festive l'impianto potrà essere utilizzato per manifestazioni sportive promosse dall'utilizzatore o da Società Sportive ed Associazioni;
4. dall'Amministrazione Comunale dal termine dell'anno scolastico sino al 31 luglio di ciascun anno, dalle ore 8,00 alle ore 16,30.

Quanto sopra è comunque subordinato all'orario di utilizzo comunicato dal competente Istituto Comprensivo.

Sono escluse dalla possibilità di uso da parte dell'utilizzatore eventuali disponibilità orarie segnalate dalla Scuola e ricomprese nella fascia di cui al punto 1.

Tali disponibilità saranno gestite e assegnate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

I partecipanti alle attività sportive, a quelle didattiche promosse dalle scuole e alle manifestazioni non devono essere contemporaneamente presenti all'interno della struttura.

Il Comune, in accordo con l'utilizzatore, che dovrà mettere a disposizione le attrezzature e il personale occorrente, potrà organizzare e svolgere annualmente, a titolo gratuito, almeno 10 manifestazioni presso l'impianto da promuovere in occasione di particolari circostanze legate all'attività comunale.

Compete all'utilizzatore la responsabilità di assicurare il rispetto degli orari di apertura, delle prescrizioni di Legge e di conseguenza delle disposizioni determinate dalla competente Commissione di vigilanza in ordine alla categoria e agibilità dell'impianto.

La palestra e le strutture connesse sono affidate in utilizzo per essere adibite alla promozione e formazione sportiva con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

### **ART. 5 - PIANO DI UTILIZZO E RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA**

L'utilizzatore deve comunicare il piano di utilizzo della struttura al Comune entro il mese di settembre di ogni anno, anche al fine dell'attivazione delle utenze (riscaldamento, ecc.). Eventuali modifiche dovranno essere comunicate entro e non oltre 15 giorni. Il piano di utilizzo dovrà essere esposto presso la struttura.

Negli orari inutilizzati deve essere favorito l'accesso alla struttura da parte di altre associazioni sportive, con precedenza per quelle aventi sede in Borgaro. Tale prescrizione ha carattere perentorio nei confronti dell'utilizzatore.

Entro il 30 giugno di ogni anno il medesimo dovrà trasmettere al Comune una relazione dettagliata sull'andamento dell'attività svolta che riporti gli aspetti quantitativi (numero e tipologia di utenti, tipologia delle attività proposte e destinatari, iniziative, eventi e quanto altro oggetto del servizio offerto). Inoltre una descrizione delle manutenzioni e degli interventi eseguiti, oltre a una rendicontazione degli introiti e delle spese sostenute nonché il bilancio relativo all'anno precedente. La relazione di cui sopra dovrà riguardare, in particolar modo, le attività rivolte ai soggetti fragili e contenere, per tale tipologia di utenza, l'elenco degli interventi specifici previsti per l'anno successivo.

## **ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATORE**

L'utilizzatore deve garantire il regolare funzionamento della palestra, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, e in particolare:

- servizi essenziali alla funzionalità della palestra (pulizia, custodia, sorveglianza dell'impianto e attrezzature, apertura e chiusura in base ai programmi e orari di utilizzo);
- oneri relativi ad attività svolte da terzi all'interno dell'impianto;
- la manutenzione ordinaria secondo quanto indicato nel successivo art. 7;
- pagamento del canone annuo di cui al successivo art. 8;
- osservazione di tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

In particolare:

### **Servizio di Pulizia**

L'utilizzatore deve provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi e attrezzature riferiti alla palestra, mantenendoli in condizioni di pulizia soddisfacenti. Saranno a suo carico i relativi materiali occorrenti.

### **Servizio di Custodia**

Il gestore deve provvedere alla regolare custodia dell'impianto assicurando una presenza costante durante i periodi di attività (anche nel caso di utilizzo di terzi) e dando la possibilità di reperire un responsabile in caso di necessità, da individuare prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Dovrà inoltre verificare l'assenza di danni alle strutture e alle attrezzature con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora venissero riscontrati, agli Uffici competenti.

## **ART. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

L'utilizzatore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa di riferimento e, comunque, con l'effettuazione di quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature, come di seguito indicato a titolo esemplificativo:

- a) manutenzione e controlli programmati in base alle disposizioni di Legge dei dispositivi di sicurezza e anti incendio (estintori, lance, porte di sicurezza, ecc...);
- b) riparazione e/o sostituzione di tutti gli accessori idraulici (rubinetti, docce, ecc.);
- c) riparazione e/o sostituzione di tutti gli accessori elettrici (lampade, interruttori, neon, prese, ecc.);

- d) riparazione e /o sostituzione di infissi, maniglie, ecc.;
- e) sostituzione di vetri e vetrate;
- f) riparazione ed eventuale sostituzione di tutte le attrezzature in dotazione;
- g) tracciatura dei campi di gioco del basket e della pallavolo, anche nel caso di modifica dei regolamenti sportivi;
- h) lucidatura del pavimento della palestra;
- i) tinteggiatura (nel corso dell'appalto dovrà essere effettuata almeno una tinteggiatura delle pareti della struttura).

L'utilizzatore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni del competente Ufficio Tecnico Comunale e allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il gestore è tenuto a munirsi delle eventuali autorizzazioni necessarie o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 8 – CANONE DI GESTIONE**

E' dovuto un canone annuo (determinato in sede di gara), in relazione all'assenza dello scopo di lucro dell'Associazione e all'affiliazione a Enti di promozione sportiva, pari a complessivi € 10.000,00=, da corrispondere in due rate semestrali di eguale importo, rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno di convenzione.

Il canone annuo contrattualmente stabilito sarà soggetto annualmente all'adeguamento della misura del 100% dell'indice ISTAT rapportato al FOI (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale. Il canone sarà aggiornato automaticamente senza comunicazione preventiva al gestore.

#### **ART. 9 – INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITA'**

I proventi derivanti da tutte le attività programmate dall'utilizzatore nella palestra in orario di apertura saranno introitati dal medesimo così come sono di competenza dell'utilizzatore i proventi derivanti dalla gestione del bar e della pubblicità all'interno della struttura.

Le tariffe inerenti l'utilizzo della palestra da parte di terzi verranno stabilite dall'utilizzatore, previo accordo con la Civica Amministrazione.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE**

L'utilizzatore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della palestra, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi. L'utilizzatore solleva l'amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

In particolare il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto verso il pubblico e il gestore è tenuto a richiamare e, se del caso sostituire gli addetti che non osserveranno una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste dell'amministrazione comunale in questo senso, saranno impegnative per l'utilizzatore.

Al medesimo, con la firma della convenzione, compete l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e sarà quindi responsabile sotto tutti gli aspetti di Legge della conduzione del servizio.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso della palestra e relativi accessori e pertinenze graverà

sull'utilizzatore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegato dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero all'Amministrazione Comunale stessa nella gestione.

In relazione a quanto sopra previsto, in particolare:

- a) l'utilizzatore non verrà ritenuto responsabile di danni agli impianti, a persone o a cose avvenuti durante l'orario di utilizzo da parte delle scuole;
- b) l'utilizzatore risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti e alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- c) l'utilizzatore esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ancorché non deteriorati o manomessi;
- d) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito, l'utilizzatore esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

A tal fine il gestore si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa di cui all'art. 16.

## **ART. 11 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Al Comune competono:

- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- l'assicurazione degli immobili e relative attrezzature contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà;
- il pagamento delle spese relative ai consumi di acqua, luce e gas.

## **ART. 12 – BAR / PUNTO RISTORO**

L'utilizzatore è autorizzato ad attivare il servizio di bar all'interno della palestra e/o a installare distributori automatici di alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dall'utilizzatore, che potrà gestire tale attività accessoria direttamente o tramite terzi. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività della palestra oggetto della presente convenzione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto ristoro possa costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale una volta concluso il rapporto contrattuale.

Sono a carico dell'utilizzatore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale di esercizi, l'utilizzatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine dell'affidamento, per qualunque motivo intervenuto, né nei confronti dell'Amministrazione né nei confronti dell'eventuale e successivo affidatario.

Ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio del bar resta esclusivamente a carico dell'utilizzatore e pertanto non potrà in alcun caso essere addebitata all'Amministrazione Comunale.

I locali dovranno essere mantenuti dall'utilizzatore costantemente nel medesimo stato di conservazione e manutenzione nel quale vengono consegnati.

I locali dovranno essere, a cura e spese dell'utilizzatore, decorosamente arredati ed attrezzati per un perfetto funzionamento del servizio e tenuti costantemente in ordine ed efficienza.

Alla scadenza della convenzione l'utilizzatore dovrà rendere liberi i locali ed indennizzare l'Amministrazione comunale degli eventuali danni.

L'orario di apertura e chiusura del bar, seguirà quello di apertura e chiusura della palestra.

### **ART. 13 – GESTIONE DELLA PUBBLICITA'**

L'Amministrazione Comunale consente all'utilizzatore la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza dell'utilizzatore stesso.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale e all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici e associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, che dovrà validarlo e l'utilizzatore avrà l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dalla medesima.

### **ART. 14 – CAUZIONE**

L'utilizzatore è tenuto a versare una cauzione a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della convenzione, pari alla metà di una annualità del canone di cui all'art. 8, mediante bonifico ovvero mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Tale fidejussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune che, alla scadenza della convenzione, lo stato degli impianti trovasi in perfette condizioni, e comunque non prima di 6 mesi dalla cessazione del servizio.

Qualora si rilevassero danni imputabili all'utilizzatore, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fidejussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.

### **ART. 15 – CONTROLLO**

Il rispetto della convenzione e il corretto utilizzo dei locali verrà controllato dall'Amministrazione Comunale a mezzo di propri funzionari, che avranno libero accesso alle strutture e alla documentazione agli atti.

Le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché quelle conseguenti a disposizioni del codice civile, leggi e regolamenti vigenti saranno accertate dagli Uffici competenti e contestate mediante verbale da notificarsi all'utilizzatore che dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla notifica, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale termine saranno applicabili, se del caso, penali nella misura di € 100,00= (cento/00) per ciascuna irregolarità riscontrata.

### **ART. 16 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

L'utilizzatore con la sottoscrizione della convenzione esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione medesima.

Per quanto sopra, al momento della stipula della convenzione, l'utilizzatore dovrà depositare copia di idonea polizza assicurativa, appositamente stipulata a copertura di ogni rischio connesso all'uso dell'impianto, a copertura delle responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori della

palestra e in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori a € 2.500.000,00= per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato “terzi” a tutti gli effetti.

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della convenzione e l'utilizzatore deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell'Amministrazione Comunale quale proprietaria dell'impianto.

#### **ART. 17 – SOSPENSIONE ATTIVITA'**

Con la firma della convenzione l'Amministrazione Comunale garantisce per tutta la durata della medesima il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta salva comunque ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni sugli impianti che richiedessero delle interruzioni per interventi straordinari.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE O DI CESSIONE**

È vietato all'utilizzatore subappaltare o cedere in tutto o in parte la gestione delle attività oggetto della presente convenzione senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, pena la rescissione della convenzione e la rifusione degli eventuali danni.

Tale previsione non si applica alla gestione del bar e della pubblicità all'interno della struttura, nonché all'utilizzo da parte di terzi di cui all'art. 5 comma 2.

#### **ART. 19 – CESSAZIONE**

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi compresa l'ipotesi di revoca e/o risoluzione, l'utilizzatore è tenuto a restituire i locali, gli arredi, i servizi accessori preesistenti e quanto successivamente installato e/o realizzato dalla stessa, nello stato in cui sono stati consegnati salvo il normale deperimento per l'uso che sarà verificato da sopralluogo da effettuarsi in contraddittorio.

I miglioramenti e le addizioni che dovessero essere apportati ai locali dopo la sottoscrizione della convenzione dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale e resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale alla scadenza della convenzione medesima.

#### **ART. 20 – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE**

Alla scadenza della convenzione l'utilizzatore dovrà restituire la struttura con relativi impianti e accessori d'uso in buono stato d'uso e funzionamento. Ciò al fine dello svincolo della cauzione e per eventuali azioni di rivalsa per inadempienze contrattuali.

All'atto di riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale.

#### **ART. 21 – REVOCA E RISOLUZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recessione unilaterale, in tutto o in parte, per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto prevista dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali rimaste inevase, nonostante formali contestazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;
- abbandono abituale del servizio;
- eventuale scioglimento dell'associazione utilizzatore;
- cessione a terzi in tutto o in parte degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- mancata stipula delle previste assicurazioni;
- mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati;
- mancato assolvimento degli obblighi di cui al precedente art. 6;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;
- mancato pagamento del contributo di cui all'art. 8.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti punti si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C.

## **ART. 22 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'utilizzatore in ordine all'uso dei locali e all'applicazione delle norme della presente convenzione la competenza è demandata al Foro di Ivrea.

## **ART. 23 – SPESE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ex art.2, II parte "Tariffe" D.P.R. 131/86 con spese a carico del richiedente.

## **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'utilizzatore dovrà rispettare i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per quanto riguarda l'espletamento del servizio, il Comune di Borgaro Torinese, quale Amministrazione Comunale non richiede venga fornito alcun dato relativo agli utenti del servizio, se non dati di tipo quantitativo e qualitativo in modalità aggregata e in un formato da cui non sia comunque possibile risalire all'identità degli utenti e/o comunque identificarli.

Il Comune di Borgaro Torinese non assume quindi alcuna responsabilità circa le modalità di gestione dei dati personali degli utenti del servizio; tutti gli adempimenti e gli oneri inerenti alla corretta gestione di tali dati è ad esclusivo carico dell'utilizzatore.

L'utilizzatore assume quindi la qualità di Titolare dei dati personali degli utenti del servizio erogato e pertanto si impegna a fornire la relativa informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e a gestire gli stessi in conformità con il suddetto regolamento e con il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.